

le: la sicurezza. E i ciclisti non le percorrono in quanto più sicura la strada normale.

Andrea De Santis
Udine

POLITICA

Quote rosa e preferenze

■ Egregio Direttore, l'accesa battaglia parlamentare per la parità di genere ha evidenziato tutta la lontananza del Palazzo dalla piazza. Non sembra, infatti, che abbia guadagnato condivisione e partecipazione popolare. Che si sappia, nemmeno le donne, nemmeno le associazioni femministe, protagoniste di tante battaglie di civiltà, si sono fatte sentire. Quella rivendicazione è stata vissuta, a torto o a ragione, come propria di coloro che intendevano sommare al privilegio di non essere state elette, ma nominate, quello della riserva di genere dei posti in Parlamento. Quindi una battaglia non per tutte le donne ma per quelle del cerchio

per l'autonomia

■ Gentile direttore, desidero chiederle una particolare sua attenzione a delle situazioni locali che sono considerate un gran male per la Regione e, invece, sono una vera e propria "manna"... Mi riferisco ai cosiddetti "tagli", ordinati... dal Centro... a cominciare dalla chiusura del Tribunale di Tolmezzo e dell'Ufficio di Polizia e dell'accertamento degli Ospedali. Queste sono le situazioni che potrebbero essere lo "spunto" per i nostri politici... per "accentuare" la nostra "specialità" finalmente, seriamente e veramente! Noi, Regione Autonoma a Statuto Speciale, dovremmo "riaprire il Tribunale" che sarà finalmente "nostro" e anche l'Ufficio della Polizia con personale "nostro" (su tutta la Carnia e il Tarvisiano, tanto per cominciare...) così potremmo far vedere, anche, che l'Italia è veramente una Repubblica seria, che pensa, seriamente, a diventare federale... E mi riferisco soprattutto al primo argomento



■ A cinquant'anni dal diploma di perito edile, gli ex allievi del Malignani di Udine si sono ritrovati per trascorrere una serata insieme. La foto è stata inviata da Ferdinando Della Mea

da attuare, dopo i suddetti... prendendoli come inizio di un vero "cambio" (tanto promesso e mai realizzato): la rivitalizzazione del Porto Vecchio, cancellando subito l'idea balzana della gara delle "22" fatte e relativa asta! Questo problema deve venire indirizzato verso e per la riapertura del "Grande Porto di Trieste" che comprenda l'intero golfo!!! (da Capodistria a S. Giorgio di Nogaro), dando, per la parte vecchia - soprattutto - in "concessione condizionata" agli Stati vicini..., per le parti a loro interessate... E così sarà risolta, da subito e per sempre, l'annosa questione della Ferial, che deve rimanere con le ovvie opere di risanamento che si possono fare, sicuramente, se

si dà il compendio, sempre in "concessione condizionata" a chi è veramente interessato e dimostra operativamente di voler fare funzionare l'intero comprensorio in maniera tecnicamente valida, senza però alcun condizionamento della politica! E, soprattutto, rimarco ciò che cerco di far capire da oltre dieci anni e metteme in atto il progetto della costruzione tra il Golfo di Trieste e il Danubio. Quindi questa storia di Tolmezzo deve diventare il punto di partenza per "cominciare a rifare" la grandezza della nostra Terra, compresa anche la situazione "più" che annosa, tra il Friuli storico e la Provincia Autonoma a Statuto Speciale di Trieste... (Porto

Franco). Di conseguenza, rivolgo una preghiera ai nostri politici affinché la finiscano di andare a chiedere la carità a Roma, ma che, rimarcando che nessuno che ha un po' di giudizio vuole "annessioni o distacchi...", ma che tutti vogliono che questa benedetta Autonomia diventi tale! Questa veloce esposizione ovviamente è soltanto una breve sintesi del tutto! tenendo sempre conto debito che il programma esecutivo e dettagliato può venir esposto in tempi molto brevi. E la stampa è il mezzo di informazione principe per far pensare a ciò che potrebbe ridiventare anche l'Italia, appunto, nel compendio di un sistema nuovo e speciale di uno stato nuovo e speciale

lari? E la struttura "area" davanti all'ingresso "vuole rappresentare un albero" radicato sul territorio; mi perdoni Architetto ma, per fortuna, gli alberi che conosco io non assomigliano assolutamente alla sua "astronave dei Visitors". Non entro ovviamente nel merito della qualità energetica o funzionale dell'edificio ma credo che l'architettura debba essere un'arte fruibile; un'opera d'arte posso anche non guardarla ma quell'edificio resterà per molti anni e probabilmente sopravvivrà al suo progettista per cui un approccio più modesto e rispettoso dell'ambiente avrebbe lasciato tracce meno invasive nella meravigliosa cornice del territorio friulano. Purtroppo, vista la dimensione di quell'enorme manufatto, anche la verde edera che ha pudicamente mascherato molte generazioni di errori progettuali, potrà fare ben poco per mitigare il danno estetico.

Enrico Brisighelli
Martignacco

Non pagare l'Iva per crisi può non costituire reato

■ E' vero che con sentenza recente la Corte di Cassazione ha affermato che l'omesso versamento Iva non è reato se ricorrono alcuni presupposti?

La recente sentenza n. 10813 del 6 marzo 2014 della Corte di Cassazione 3^a sezione penale fa il punto sulla questione di quando scatta l'esimente nel caso di mancato pagamento dell'Iva da parte dell'imprenditore. La vicenda ha visto un imprenditore milanese condannato per evasione fiscale in primo e secondo grado, il quale si difendeva a motivo della propria crisi economica. La Cassazione ha avuto modo di

affermare che, soltanto se sono state fatte tutte le azioni necessarie ad arginare la crisi, compreso il ricorso al credito bancario nonché al proprio portafoglio, allora e solo allora è giustificabile il mancato pagamento dell'Iva. L'imprenditore avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante l'aver attuato tutte le condotte possibili per arginarla, la crisi non è rientrata per cause a lui non imputabili. La prova dell'esimente, per questo tipo reato, è dunque molto difficile, anche se non impossibile. Con la sentenza n. 10813 del 6 marzo 2014, viene tracciato un vero e proprio vademecum su come ottenere l'annullamento della condanna.

Nelle motivazioni, si parte infatti dalla considerazione che il reato va sempre punito in quanto è sufficiente provare il dolo generico; al contempo si mostra una grande apertura verso la possibilità di usare la crisi come grimaldello per ottenere l'assoluzione. È necessario, pertanto, che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (es.:

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

il ricorso al credito bancario). In altri termini, il contribuente che voglia giovare in concreto di tale esimente, riconducibile alla forza maggiore, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

La "prima casa" compravendita sempre esentasse

■ L'agevolazione prima casa si perde con la vendita dell'immobile?

Nel caso di cessione dell'immobile prima del termine di 5 anni dall'acquisto, la decadenza dall'agevolazione "prima casa" non può essere comminata dall'Ufficio Finanziario se, entro 1 anno dall'alienazione, si acquista, anche a titolo gratuito (donazione), altra abitazione principale. Si tratta del principio di diritto riaffermato dalla Cassazione, Sez. Trib. Civ., con sentenza n. 5689/14. La Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito posto che: "il punto n. 4 Nota II bis parte prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, riconosce l'agevolazione

sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, in fondo, quando stabilisce che per il mantenimento dell'agevolazione si deve procedere all'acquisto di altro immobile da adibire 'a propria abitazione principale' non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito" (cfr. Cass. sent. n. 16077/2013). A conforto di tale conclusione gli Ermellini osservano che l'articolo 7 L. n. 448/1998, che riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento intra-quinquennale con successivo acquisto entro l'anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, "ha senso solo se il beneficio prima casa può mantenersi anche in caso di acquisto di una nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima e che possa esser gratuito".

Dottor Fabio Ferrara
Commercialista